

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4649 del 21/09/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-2748 del 07/06/2019 intestata a L.F. S.p.A., per lo stabilimento di vendita all'ingrosso di ricambi, accessori e automatismi per cucine professionali sito nel Comune di Cesena, Via Voltri n. 80
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4790 del 20/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventuno SETTEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-2748 del 07/06/2019 intestata a L.F. S.p.A., per lo stabilimento di vendita all'ingrosso di ricambi, accessori e automatismi per cucine professionali sito nel Comune di Cesena, Via Voltri n. 80

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-2748 del 07/06/2019 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. L.F. S.p.A. con sede legale in Comune di Cesena, Via Voltri n. 80. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di vendita all'ingrosso di ricambi, accessori e automatismi per cucine professionali sito nel Comune di Cesena, Via Voltri n. 80.”* rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 20/06/2019;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA” l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 26/07/2021 acquisita al Prot. Unione 27818 e da Arpae al PG/2021/121319, da L.F. S.p.A. nella persona di Ravaioli Agostino, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, inerente lo spostamento e aumento della portata massima dagli attuali 1.200 Nmc/h a 2.200 Nmc/h della emissione E1 “Aspirazione banchi termosaldatura”, in modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente;

Dato atto che con Nota Arpae PG/2021/131658 del 25/08/2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento finalizzato alla valutazione della comunicazione di modifica non sostanziale presentata dalla ditta;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 20/09/2021, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-2748 del 07/06/2019 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. L.F. S.p.A. con sede legale in Comune di Cesena, Via Voltri n. 80. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di vendita all'ingrosso di ricambi, accessori e automatismi per cucine professionali sito nel Comune di Cesena, Via Voltri n. 80.”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 20/06/2019, come segue.

- Sostituzione integrale del vigente Allegato A, con l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente Atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Maria D'Angelo, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-2748 del 07/06/2019** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. L.F. S.p.A. con sede legale in Comune di Cesena, Via Voltri n. 80. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di vendita all’ingrosso di ricambi, accessori e automatismi per cucine professionali sito nel Comune di Cesena, Via Voltri n. 80.”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 20/06/2019, **come segue:**
 - **Sostituzione integrale del vigente Allegato A, con l’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente Atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-2748 del 07/06/2019.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti Cristian Silvestroni e Maria D’Angelo attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-2748 del 07/06/2019 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento è autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-2748 del 07/06/2019, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 20/06/2019 prot. n. 27221.

Con PEC del 26/07/2021 la Ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio acquisita al PG/27818, successivamente inoltrata ad Arpae in data 02/08/2021, acquisita al protocollo PG/2021/121319 del 03/08/2021, la comunicazione di modifica non sostanziale, che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, è inerente alla riorganizzazione dei locali, dovuta ad un ampliamento delle strutture, a seguito della quale sono previsti i seguenti interventi:

- spostamento con aumento della portata massima della emissione E1 "Aspirazione banchi termosaldatura", dagli attuali 1.200 Nmc/h a 2.200 Nmc/h, in quanto a tale emissione verranno convogliate nuove postazioni per l'assemblaggio delle guarnizioni;
- realizzazione di n. 2 sistemi di ricambi aria, esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, nei pressi delle zone di ricarica delle batterie rispettivamente dei commissionatori orizzontali (E6) e dei trilaterali e commissionatori ad alta quota (E7).

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera si tratta di una modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal momento che:

- per quanto riguarda l'emissione modificata E1 si tratta di un contenuto aumento della portata autorizzata comunque non in grado di produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- le nuove emissioni E6 ed E7 non sono oggetto dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06 s.m.i., in quanto derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro.

Sulla base di quanto sopra riportato, si è valutato che vi siano le condizioni per accettare le modifiche di cui alla comunicazione in oggetto, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, come di seguito indicato:

- aggiornamento del valore di portata massima della emissione N. 1 "Aspirazione banchi termosaldatura" dagli attuali 1.200 Nmc/h a 2.200 Nmc/h;
- modifica delle prescrizioni n. 3., 4., 5. e 6. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" di seguito riportate:
 3. *"La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione N. 1** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.*
 4. *La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Cesena la data di messa in esercizio degli impianti di cui **alla emissione N. 1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.*
 5. ***Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.*
 6. *Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione N. 1** e per un periodo di 10 giorni*

la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione, solamente per gli inquinanti "Polveri totali" e "Ftalati organici (espressi come acido ftalico)", e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta. Entro un mese dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aooofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate";

con quanto di seguito riportato, tenendo conto della modifica alla emissione N. 1:

3. "La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata N. 1** entro tre anni dalla data di rilascio del presente aggiornamento; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
 4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooofc@cert.arpae.emr.it) e al Comune di Cesena la data di messa in esercizio degli impianti di cui **alla emissione modificata N. 1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
 5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
 6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione modificata N. 1** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione, solamente per gli inquinanti "Polveri totali" e "Ftalati organici (espressi come acido ftalico)", e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate";
- inserimento al Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione" delle seguenti emissioni:
EMISSIONE N. E6 RICAMBI ARIA ZONE DI RICARICA BATTERIE COMMISSIONATORI ORIZZONTALI
EMISSIONE N. E7 RICAMBI ARIA ZONE DI RICARICA BATTERIE TRILATERALI E COMMISSIONATORI ALTA QUOTA
derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06 smi, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto;

mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 20/06/2019 prot. n. 27221, e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale di AUA del 26/07/2021 prot. n. 27818, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. 2 – C.T. CLIMATIZZAZIONE INVERNALE LOCALI DI PRODUZIONE (530 kW, a metano)

EMISSIONE N. 3 – C.T. CLIMATIZZAZIONE INVERNALE LOCALI DI PRODUZIONE (424 kW, a metano)

EMISSIONE N. 4 – CLIMATIZZAZIONE INVERNALE UFFICI E SERVIZI IGIENICI (32 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. 5 – IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE – MICROTURBINA (112 kW, a metano)

proveniente da un impianto con potenza termica inferiore a 1 MW, compreso alla lettera gg) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tale emissione deve comunque rispettare i valori di emissione stabiliti al punto 4 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i.:

PARAMETRI	LIMITI riferiti al 15% di O ₂
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	450 mg/Nmc
Monossido di carbonio	100 mg/Nmc

3. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. E6 RICAMBI ARIA ZONE DI RICARICA BATTERIE COMMISSIONATORI ORIZZONTALI Magazzino E**EMISSIONE N. E7 RICAMBI ARIA ZONE DI RICARICA BATTERIE TRILATERALI E COMMISSIONATORI ALTA QUOTA – Magazzino C2**

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06 s.m.i, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di vendita all'ingrosso di ricambi, accessori e automatismi per cucine professionali, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – ASPIRAZIONE BANCHI TERMOSALDATURA

Impianto di abbattimento: cella filtrante pieghettata

Portata massima	2.200	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Cloruro di vinile	5	mg/Nmc
Ftalati organici (espressi come acido ftalico)	5	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito <https://www.arpae.it/> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://internet-plone5.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata N. 1** entro tre anni dalla data di rilascio del presente aggiornamento; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Cesena la data di messa in esercizio degli impianti di cui **alla emissione modificata N. 1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione modificata N. 1** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione, solamente per gli inquinanti "Polveri totali" e "Ftalati organici (espressi come acido ftalico)", e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate;
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio della **emissione N. 1**, solamente per gli inquinanti "Polveri totali" e "Ftalati organici (espressi come acido ftalico)", con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. La Ditta è esonerata dall'obbligo di effettuare i monitoraggi di cui ai precedenti punti 6. e 7. per l'inquinante "Cloruro di vinile" visto che negli impianti di cui all'**emissione N.1** possono essere utilizzati solo materiali plastici conformi a quanto indicato dal D.M. 2 dicembre 1980 "*Aggiornamento del Decreto Ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale*" pubblicato sulla G.U. n. 347 del 19 dicembre 1990, e s.m.i.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.